



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 21/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 27 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 10 novembre 2025), la ricorrente contesta il rigetto opposto dall'impresa resistente, per la mancata trattazione di un sinistro che ha riguardato l'autovettura di sua proprietà. In particolare, la parte rileva che il diniego dell'impresa si fonderebbe su un accertamento peritale che la ricorrente ritiene "*viziato da un approccio parziale*", in quanto limitato alla sola valutazione della "*compatibilità degli urti superficiali tra i componenti esterni (paraurti)*". Deduce dunque che il danno riportato dalla vettura, sebbene non coerente con l'ipotesi di un contatto tra paraurti, sarebbe viceversa compatibile con una collisione tra pneumatico del veicolo danneggiante e paraurti della vettura danneggiata.

A comprova della ricostruzione, allega una comparazione tecnica con veicolo analogo a quello asseritamente danneggiante, producendo la documentazione fotografica della simulazione effettuata e rilevando che "*la conclusione di incompatibilità*" cui è giunta l'impresa di controparte apparirebbe il "*frutto di un automatismo peritale che non ha tenuto conto delle specificità del caso di specie (urto contro pneumatico)*".



Con riguardo all'eccepita inattendibilità percettiva della testimonianza, la ricorrente asserisce che la distanza tra punto di osservazione e area del sinistro rientrerebbe ampiamente nei parametri di percezione visiva ottimale; adduce inoltre che la fotografia del veicolo in fase di allontanamento sarebbe compatibile con i tempi di reazione del testimone, in esito all'urto.

Da ultimo, la ricorrente invita l'impresa a riesaminare la pratica alla luce delle simulazioni prodotte e delle quote metriche rilevate.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dalla ricorrente, ha rilevato che il sinistro del 17 luglio 2025 sarebbe stato aperto su denuncia dell'assicurata a mezzo di CAI monofirma, con allegata testimonianza. Deduce poi che, a seguito di negazione dell'evento operata dalla controparte, sarebbe stata inoltrata formale contestazione alla ricorrente, reiterata successivamente anche al procuratore intervenuto.

Premesso ciò, l'impresa eccepisce l'infondatezza del ricorso, sulla scorta della perizia di riscontro fornita dall'impresa assicuratrice del veicolo di controparte, dalla quale emergerebbe l'incompatibilità dei danni rilevati sui veicoli rispetto alla dinamica dell'evento così come denunciata.

Quanto alla testimonianza prodotta dalla ricorrente, asserisce poi che questa non sarebbe percettivamente attendibile, sia per l'angolo visuale offerto dal terrazzo dell'abitazione, sia perché il testimone avrebbe fotografato il veicolo solo mentre si allontanava dal luogo dell'evento e non al momento della collisione. Afferma quindi che, sul piano della verosimiglianza, la perizia prevarrebbe sulla testimonianza fornita, sia nell'ambito della convenzione CARD, sia sul piano civilistico.

Alla luce di quanto eccepito e controdedotto, l'impresa chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato, previa declaratoria di irricevibilità e/o inutilizzabilità della documentazione tecnica prodotta in sede di replica, in quanto implicante accertamenti istruttori non consentiti ai sensi dell'art. 11, comma 3 (*rectius* art. 3, comma 3) del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, di seguito "Decreto".

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda il diniego opposto dall'impresa di procedere all'indennizzo in favore della ricorrente a seguito di un sinistro automobilistico (che ha visto coinvolta la vettura della ricorrente). Nel caso di specie, la controversia concerne la risarcibilità dei danni lamentati dalla ricorrente in relazione al sinistro denunciato. La ricorrente, in particolare, chiede che la pratica sia riesaminata e che sia avviata la fase risarcitoria, anche mediante la nomina di un nuovo e diverso liquidatore.

Ciò premesso, l'impresa resistente chiede il rigetto del ricorso perché infondato, previa dichiarazione di irricevibilità o inutilizzabilità della documentazione tecnica presentata in sede di repliche, in quanto comporterebbe accertamenti istruttori non consentiti.

Al riguardo, si ricorda che è principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui la parte che *"vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il"*



fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (v. art. 2697 cod. civ.).

Nel caso di specie, controvertendosi sull'effettivo accadimento del sinistro e sulla compatibilità con lo stesso dei danni denunciati, questo Collegio ricorda quanto di recente ribadito dalla Corte di Cassazione: *"in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, per consolidata giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. n. 4954/2007), il danneggiato ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni)" (Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2025, n. 21350).*

Anche la giurisprudenza di merito specifica che *"[è] onere della parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dimostrare l'esistenza del fatto storico del sinistro" (App. Bari, sez. III, 24 febbraio 2025, n. 244) e chiede "elementi di prova sufficientemente idonei, precisi e concordanti sulla base dei quali ritenere provati la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra l'evento e i danni patiti dall'attore oltre che il coinvolgimento del veicolo" (Trib. Torre Annunziata, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1946).*

Tanto premesso, con riguardo al valore dimostrativo della perizia di parte, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che questa costituisce una mera allegazione difensiva, priva di autonoma efficacia probatoria: *"come di recente precisato (Cass., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13902), va invero rilevato che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo. Ne consegue che non ha pregio la pretesa di considerarla un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio. D'altro canto, è principio consolidato che il giudice del merito non sia tenuto a confutare tutte le singole argomentazioni delle parti, essendo solo tenuto ad argomentare in modo immune da vizi l'esito della decisione" (Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2015, n. 16552).*

Per quanto riguarda, invece, la prova testimoniale, è principio consolidato che la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2023, n. 10506). In particolare, con riferimento alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite, la Corte di Cassazione ha affermato che *"non possono esplicitare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa e assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio [...]" (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310). In termini conformi, il Tribunale di Vicenza ha precisato che tali dichiarazioni "non hanno efficacia probatoria nel giudizio se non sono convalidate con apposita testimonianza [...]" e possono assumere valore meramente indiziario (Trib. Vicenza, sez. II, 12 gennaio 2023, n. 73).*

Inoltre, e in mancanza di precedenti AAS sul tema, si rileva che l'ammissibilità di dichiarazioni testimoniali scritte è stata esclusa nella giurisprudenza dell'ABF, che ha così disposto: *"va rammentata l'inammissibilità di una testimonianza scritta nel procedimento innanzi all'ABF: secondo Collegio di Bari, decisione n. 11909/2021, «invero, non può essere presa in considerazione in alcun modo la dichiarazione del soggetto terzo, il quale avrebbe*



assistito personalmente alla consegna della quietanza presso la filiale della banca resistente il giorno 4.7.2019. La c.d. testimonianza scritta, infatti, è ammessa nel processo civile - ex art. 257-bis c.p.c. ed ex art. 103-bis, disp. att. c.p.c. - a condizione che vi sia l'accordo tra le parti e subordinatamente al rispetto di uno specifico modello procedimentale, condizioni che nella fattispecie de qua non sussistono; in ogni caso, proprio alla luce delle specificità del modello procedimentale delineato nelle disposizioni normative citate, va ritenuto che la c.d. testimonianza scritta non possa trovare ingresso, in linea generale, nel procedimento dinanzi all'ABF»”(Collegio ABF di Roma, decisione del 19 febbraio 2025 n. 1872).

Fermo quanto osservato sull'efficacia probatoria delle difese svolte dalla ricorrente, si rammenta che nel caso di specie l'impresa contesta il contenuto e l'attendibilità della testimonianza. Sull'argomento, è stato affermato in giurisprudenza che *“Non è configurabile la prova del fatto quando l'unica testimonianza resa presenti incongruenze interne, elementi incompatibili con la ricostruzione dedotta, incertezze sull'individuazione del mezzo investitore e sia priva di riscontri oggettivi, anche documentali. L'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al coinvolgimento del veicolo indicato e alla dinamica dedotta impone la conferma della decisione di rigetto della domanda per difetto di prova”* (Trib. Torre Annunziata n. 1946/2025, già citata). Sempre sull'argomento, i giudici di legittimità sono concordi nell'affermare *“la (...) valutazione sull'attendibilità del teste (...) afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019)”*; v. Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24158.

Alla luce di tutto quanto dedotto dalle parti nel corso del procedimento questo Collegio ritiene che la parte ricorrente non abbia pienamente assolto l'onere probatorio cui è tenuta per legge; quanto allegato non consente la formulazione di una decisione di condanna nei confronti dell'impresa ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA